



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1234 del 31/10/2023

Determina del Responsabile N. 79 del 31/10/2023

PROPOSTA N. 1418 del 31/10/2023

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n.152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/19), relativa alla variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 69346 del 02.08.2023 di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 31.10.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 69346 del 02.08.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 03.08.2023, con prot. n. 17926, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico, allegando la relativa documentazione costituita da:

- rapporto preliminare di screening semplificato;
- relazione di assoggettabilità a VAS semplificata;
- testo dell'art. 61 delle NTA del PPE centro storico;

- relazione geologica.

Con nota prot. n. 18089 del 07.08.2023, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 15379 del 06.09.2023, verificato che la variante di cui in oggetto non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- la modifica all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a proprie cure e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.

L'AATO 5 Marche, con nota prot. n. 1658 del 17.08.2023, richiamato il sopra riportato parere della CIIP, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 70090 del 22.08.2023, ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizioni – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;
- se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, evitando fenomeni di ristagno e ruscellamento.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 10293 del 19.09.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in argomento e di escludere la possibilità dell'installazione degli impianti solari sulle coperture degli edifici, nel rispetto dei valori paesaggistici e storico-architettonici del contesto tutelato.

La Regione Marche (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante in argomento riguarda l'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico alle quali - come attestato nel modulo cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 - l'art. 44 delle NTA del PRG rimanda (in tale articolo viene infatti stabilito che per gli edifici e le aree ricadenti nel perimetro del centro storico del Capoluogo valgono le Norme Tecniche di Attuazione...omissis... di cui alla variante al PPE Centro Storico approvata con delibera di CC n. 19 del 24.03.2011).

Viene evidenziato che tra le aree disciplinate dal sopraccitato art. 61 è presente al punto n. 2 quella relativa al "Villaggio degli Ulivi", all'interno della quale sono vietati aumenti di volume mentre sono consentiti modesti interventi di compensazione volumetrica limitatamente ai piani sottotetto e copertura degli edifici finalizzati a dare piena fruibilità agli immobili, nonché adeguare gli stessi alle norme igienico sanitarie, a condizione che gli stessi interventi non determinino aumenti del volume urbanistico né dell'altezza oltre quella massima esistente; come riportato nella relazione, tale area risulta soggetta anche alle disposizioni di cui agli artt. 28 "Manutenzione" degli spazi aperti e 38 "Manutenzione straordinaria" che prevede l'estensione dell'applicazione della tipologia del restauro e risanamento conservativo sia nel caso d'interventi di miglioramento sismico che nel caso di adeguamento sismico.

L'area è interessata dal vincolo paesaggistico "Sponda sinistra del Torrente Castellano" di cui al DM 16.01.1954.

Nella relazione viene fatto rilevare che attualmente gli edifici esistenti risultano essere inadeguati rispetto alle normative vigenti dal punto di vista sismico, impiantistico e di efficientamento energetico e che l'intera lottizzazione, essendo stata realizzata prima dell'approvazione del DM n. 1444/68, risulta priva delle dotazioni minime di superfici a standard (parcheggi).

La variante proposta, nel rispetto dei valori paesaggistici ed architettonici dell'area e previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, prevede la possibilità di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche degli edifici preesistenti, senza aumenti di volumetria, ad eccezione degli extracorsa degli ascensori; è altresì prevista la realizzazione di extra-spessori delle murature esterne, degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, di piani interrati destinati a parcheggio e a locali accessori alla residenza i quali potranno estendersi oltre la superficie lorda del piano terra degli immobili, per il 50% delle aree residue del lotto di pertinenza, fermo restando il rispetto della normativa sull'invarianza idraulica e della distanza di mt. 1.50 dai confini di proprietà.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente, così come aggiornato con quello inviato in allegato alla nota comunale prot. n. 95193 del 30.10.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.10.2023 con prot. n. 23578, risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente in zona "A" tessuto storico (art. 44 delle NTA del PRG);
- non è conforme al vigente PRG; la variante riguarda l'art. 61 delle NTA del PPE del centro storico, alle quali l'art. 44 delle NTA del PRG rimanda;
- la variante non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- la variante non ha effetti significativi nei territori contermini;
- la variante non risulta interessata dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR; zona esente dal PPAR in quanto zona "A";
- la variante non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- la variante comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (DM 16.01.1954 "Sponda sinistra del fiume Castellano");
- la variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- la variante non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la variante non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- la variante non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare, così come integrato con la relazione trasmessa con nota comunale prot. n. 94053 del 26.10.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 26.10.2023 con prot. n. 23325, possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione (nazionale, regionale, provinciale, comunale).

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), Piano d'Inquadramento Territoriale Regionale (PIT), Strategia Regionale di azione Ambientale per la Sostenibilità (StRAS), Piano di Tutela delle

Acque (PTA), Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQAA), Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano classificazione acustica del territorio comunale.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e i temi ambientali considerati (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, aria, cambiamenti climatici, popolazione, salute umana, paesaggio, beni culturali, architettonici e archeologici); tra tali temi ambientali vengono poi individuati quelli pertinenti la variante, su cui sono stati sviluppati i successivi approfondimenti.

Si tratta dei temi ambientali acqua (carico in depurazione), suolo e sottosuolo (uso del suolo – qualitativo e quantitativo), aria (concentrazione di inquinanti atmosferici), cambiamenti climatici (superfici per assorbimento CO2 e utilizzo di energia), popolazione e salute umana (distribuzione insediativa, qualità della vita dei cittadini), paesaggio, patrimonio culturale ed architettonico (elementi di paesaggio soggetti a modifica, anche percettiva).

Vengono poi identificati i settori di governo (urbanistica, energia) che potenzialmente potranno interagire con la variante.

Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

La sostenibilità ambientale della variante viene argomentata in rapporto ai criteri di sostenibilità della LR n. 14/2008

E' presente poi una tabella riguardante gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale nella quale sono individuati i temi ambientali e gli aspetti ambientali pertinenti le azioni della variante e gli obiettivi di sostenibilità con i relativi indicatori.

VERIFICA DI PERTINENZA

E' stato evidenziato il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

Vengono analizzati i possibili impatti sui temi ambientali correlati all'attuazione delle previsioni di variante e la loro significatività; allo scopo sono state predisposte delle tabelle nelle quali vengono prese in considerazione le caratteristiche di ciascuna interazione che potrebbe provocare ricadute negative o positive. I temi ambientali ritenuti pertinenti sono acqua, suolo e sottosuolo, aria, clima, popolazione, salute umana, paesaggio, rifiuti.

BILANCIO SULLA SIGNIFICATIVITA' DEI POSSIBILI EFFETTI

Con riferimento ai temi ambientali considerati emerge quanto segue:

- Tema acqua: la variante, non prevedendo l'insediamento di nuovi abitanti, non determina una variazione nell'utilizzo della risorsa acqua e nella produzione dei reflui destinati alla depurazione;

- Tema suolo e sottosuolo: la variante non comporta un consumo quantitativo del suolo permeabile esistente;
- Tema aria: la variante non prevede un aumento del carico urbanistico e pertanto non comporta un peggioramento della qualità dell'aria;
- Tema clima: non è prevista la variazione delle superfici destinate all'assorbimento di gas serra; la variante determina una variazione positiva nell'utilizzo dell'energia in quanto prevede l'introduzione di impianti tecnici che sfruttino energie rinnovabili, implementando il risparmio l'efficientamento energetico;
- Tema popolazione: non vengono rilevate interferenze;
- Tema salute umana: non vengono rilevate interferenze;
- Tema paesaggio: non vengono rilevate interferenze;
- Tema beni monumentali di natura archeologica: in caso di scavi oltre i 50 cm è previsto l'obbligo di allertare la competente Soprintendenza allo scopo di visionare gli scavi;
- Tema rifiuti: non vengono rilevate interferenze.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e considerate le caratteristiche della variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa tali da richiederne l'assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico in variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo fin d'ora presente che prevedendo l'art. 61 modificato la possibilità di aumenti volumetrici e ricadendo gli immobili in zona omogenea "A", la categoria d'intervento non sembrerebbe potersi configurare come ristrutturazione edilizia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, lettera d) del DPR n. 380/01. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;

2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo fin d'ora presente che prevedendo l'art. 61 modificato la possibilità di aumenti volumetrici e ricadendo gli immobili in zona omogenea "A", la categoria d'intervento non sembrerebbe potersi configurare come ristrutturazione edilizia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, lettera d) del DPR n. 380/01.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 31/10/2023

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO